

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Toscana - II Sezione, 24 maggio 2004, n. 1562

La disposizione di cui all'art. 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, secondo cui sono competenti ad autenticare le sottoscrizioni delle candidature, tra gli altri, "i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie ... dei tribunali", deve essere interpretata nell'accezione più ampia, comprensiva di tutti gli altri organi di giustizia – civile, penale o amministrativa – denominati con lo stesso termine.

Omissis.

Visto l'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, come sostituito dall'art. 1 della legge 28.4.1998, n. 130 e successivamente modificato dall'art.4, comma 2, della legge 30.4.1999, n. 120 ed integrato per effetto del D.Lgs 19.2.1998, n. 51;

Visto che la suddetta disposizione di legge comprende tra i soggetti competenti ad eseguire le autenticazioni delle firme apposte in calce alle dichiarazioni dei candidati e delle firme dei sottoscrittori delle presentazioni dei candidati (ex lege n. 122/1951 ed ex T.U. 570/1960) i cancellieri e i collaboratori di cancelleria dei Tribunali;

Ritenuto che la locuzione "Tribunali", formulata in modo così generico, senza alcuna altra specificazione, contrariamente all'assunto dell'Ufficio Elettorale, non può che essere intesa nell'accezione più ampia, comprensiva, cioè, di tutti gli altri organi di giustizia denominati con lo stesso termine, siano essi organi di giustizia civile e penale ovvero organi di giustizia amministrativa;

Ritenuto inoltre che la tesi accolta dall'Ufficio Elettorale contrasta sia con la ratio della norma che appare tesa ad allargare la platea dei soggetti facultizzati alla autenticazione delle firme, sia con i principi costituzionali che sanciscono, per un verso, il divieto alla limitazione del diritto di voto attivo e passivo dei cittadini (artt. 48-51 Cost.) e, per altro verso, l'equiparazione degli organi di giurisdizione ordinaria e amministrativa (art. 113 Cost.).

Omissis.